

VERBALE DI ACCORDO

Addì 23 luglio 2013, in Roma presso la Sede di Unindustria – Confindustria Roma

tra

La Soc. Data Management Human Resources Management S.p.A. assistita da UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

e

FIM CISL – FIOM CGIL – UILM UIL - FILCAMS CGIL – FISASCAT CISL Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU

premesso che:

- Il 15 luglio 2013 la Società Data Management Human Resources Management S.p.A. ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, con conseguente collocazione in mobilità, ex artt. 4 e 24, Legge n. 223/91 nei confronti di n. 18 lavoratori appartenenti all'area "Prodotti", strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali come indicato nella tabella allegata alla lettera di avvio della procedura di riduzione del personale;
- nel corso degli incontri tenutisi a livello sindacale la Società ha illustrato le motivazioni alla base di detto provvedimento, contenute nella citata lettera di avvio e qui integralmente richiamate;
- sono state altresì esaminate e discusse le misure per fronteggiare sul piano sociale l'attuazione del programma di mobilità e il ricorso a misure sociali di accompagnamento;
- dopo ampio confronto le parti hanno raggiunto una intesa alle condizioni di seguito riportate.

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo;
2. la Società procederà a collocare in mobilità fino ad un massimo di n. 18 dipendenti i cui profili professionali e la relativa collocazione aziendale, sono quelli indicati nell'allegato alla citata lettera di avvio della procedura;

eh

eh
un
bc
l

ell

eh

un
bc

ca
ll

eh
m

eh

3. le parti concordano che i lavoratori da collocare in mobilità saranno individuati secondo i seguenti criteri, che si intendono ad ogni effetto sostitutivi di quelli previsti dall'art. 5 comma 1 della già citata Legge n. 223/1991:
 - *nell'ambito delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali i lavoratori che manifestino l'intenzione di non opporsi al licenziamento e alla conseguente collocazione in mobilità;*
4. le parti concordano che agli effetti della disposizione di cui all'art. 8, comma 4, della Legge 236/93, il periodo di collocamento in mobilità s'intende definito al 31 dicembre 2013;
5. in favore dei lavoratori posti in mobilità è previsto il riconoscimento di un incentivo all'esodo. L'importo relativo sarà erogato previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli art. 410 e 411 c.p.c..

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto della positiva ed esaustiva conclusione della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto

p. l'UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

p. la Data Management Human Resources Management S.p.A.

p. la FIM CISL

p. la FIOM CGIL

p. la UILM UIL

p. la FILCAMS CGIL

p. la FISASCAT CISL

p. le RSU

Procarino
Mela Im
Letto Cera
Rossini CIMA'